



Prefettura di Firenze

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Toscana

Rif. nota prot. n. 6294 del 27.08.2019

Firenze, 27 agosto 2019

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LICCIANA NARDI

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PONTREMOLI

Al dott.
Carlo Consolandi
segretario titolare della segreteria
convenzionata di
**PONTREMOLI + TRESANA + FILATTIERA +
ZERI**

VISTA la nota in riferimento con la quale il Sindaco del Comune di Licciana Nardi (MS), **sede vacante dal 01.01.2019**, chiede che venga garantita la funzionalità della sede di segreteria prorogando l'incarico di reggenza già affidato al dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri (MS), per il periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019;

RICHIAMATA la delibera n. 9/6 del 7 maggio 1998 e la norma di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, la quale dispone che i segretari collocati in disponibilità devono utilizzarsi prioritariamente per reggenze e supplenze favorendo le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

VALUTATA la condizione sopra richiamata;

VISTO il comma 1° dell'art. 3 del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22.12.2003, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 13.01.2009;

CONSIDERATO di dover assicurare la funzionalità della segreteria del Comune di Licciana Nardi fino alla nomina del nuovo segretario titolare

SI AUTORIZZA

la **reggenza a scavalco** del dott. Carlo Consolandi, segretario titolare della sede di segreteria convenzionata di Pontremoli + Tresana + Filattiera + Zeri, presso la segreteria comunale di Licciana Nardi, per il periodo dal 01.09.2019 al 30.09.2019;

Si applica nei confronti del segretario reggente il compenso nella misura stabilita all'art. 3, comma 2) del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto in data 13.01.2009, **come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 27.03.2019** ("...in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico;... **nella misura del 20% della retribuzione. L'aliquota da applicare è invece pari al 25% sin dal primo giorno dell'incarico nelle ipotesi in cui l'incarico di supplenza e reggenza a scavalco riguardi un periodo pari ad un massimo di 6 giorni continuativi – in caso di proroga l'aliquota applicabile sarà pari al 20% - oppure nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza o reggenza sia affidato su una sede di segreteria convenzionata**").

L'Incaricato del Servizio
(Antonella Cantini)